



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4418 DEL 09/05/2022

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010, relativa ad un piano attuativo di iniziativa privata del Comune di Arrone, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 Dicembre 2020 – Adempimenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e smi. L.R. n.12 del 16/02/2010. “Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n° 0057285 del 17/03/2022 del Comune di Arrone, con la quale è stata trasmessa l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla proposta relativa ad un piano attuativo di iniziativa privata del Comune di Arrone, **Visto** che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell’art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0066961 del 21/03/2022, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto i pareri di competenza a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la proposta relativa ad un piano attuativo di iniziativa privata del Comune di Arrone.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Terni - Ufficio Territorio e Pianificazione.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2.

AFOR - Agenzia Forestale Regionale.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

Comune Arrone. Parere prot. n. 0083394 del 07/04/2022 con il quale si comunica che, *“In riferimento alla Vs. Prot. 66961 del 21.03.2022, Ns. Prot. 2199/2022, si informa che, visti gli allegati al rapporto ambientale riferiti alla proposta di piano attuativo in oggetto, l’intervento è conforme alle previsioni urbanistiche del PRG parte operativa e parte strutturale”.*

SERVIZIO Urbanistica, Riqualficazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio _ Paesaggio. Parere prot. n. 0084069 del 08/04/2022 con il quale si comunica che, *“In merito alla nota ricevuta con PEC n. prot. 0066961 del 21.03.20222, con la quale è stato chiesto di far pervenire il proprio parere di competenza in merito alla necessità o meno di sottoporre a VAS la variante al Piano Attuativo di iniziativa privata in oggetto del Comune di Arrone.*

Con la medesima nota, è stato comunicato che la documentazione è disponibile per la consultazione al seguente indirizzo web:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/Hn15qWyNsIHnhqj>

Considerato che, il lotto oggetto di intervento, attualmente non è edificato, ed è posto nel territorio del Comune di Arrone, lungo la Strada Provinciale 209, in una zona pianeggiante denominata Osteria Rossi, sulla destra idraulica del vicino fiume Nera e che l’area ricade in una zona a carattere produttivo, con edilizia residenziale puntiforme.

Il paesaggio in cui si inserisce l'intervento è quello della Valnerina, con dominante fisico-naturalistica, infatti è determinato dalla presenza del fiume Nera e dall'aspra morfologia, arricchita dalla presenza di numerosi borghi isolati di altura e complessi religiosi.

L'area attualmente è normata dal PRG vigente dall' art. 15 delle NTA del PRG come di ed è classificata "ZONA D ossia Zona D* produttiva con limitazione edificatoria, inoltre l'intervento è subordinato a piano attuativo.*

Il Piano Attuativo di Iniziativa Privata, la cui richiedente è la Soc. Superconti Supermercati Terni Srl. è distinto catastalmente al foglio n. 7 con p.lle n. 788 e 790 ed è posto nel Voc. Isola. L'area è classificata come Macroarea 3, in parte interessata dal PIP della zona di Casteldilago legato alla presenza di un'area produttiva, inoltre l'area oggetto d'intervento è esclusa dal vincolo di cui al D. Lgs. n.42/2004 art. 142 c.1 lettera c) "fascia di rispetto dai corsi d'acqua", ed è esterna al Parco Fluviale del Nera.

Da quanto riportato a pg. 47, del Rapporto Preliminare Ambientale, nel PTCP l'area si trova a ridosso di un agglomerato produttivo di interesse locale, attualmente destinata a seminativo semplice. Da un punto di vista di sostenibilità ambientale e paesaggistica la variante non interessa aree sottoposte a tutela paesaggistica anche se è confinante con le stesse, l'area si trova in ambito antropizzato e in zona produttiva ed è attualmente priva di vegetazione. L'intento della variante è quello di individuare un'area che ha una potenzialità di riqualificazione attraverso la realizzazione di spazi pubblici alberati con una significativa valenza ambientale e paesaggistica che possa dialogare con la fascia naturalistica lungo le sponde del Nera.

A pg. 50 del Rapporto Preliminare Ambientale si dichiara che: l'area si presenta come "piazza verde" parzialmente pavimentata (comunque permeabile) che potrà intercettare e ospitare spazi attrezzati per attività cicloturistiche e per il tempo libero, molto sviluppate e consistenti lungo la Valnerina, ad esempio una ciclo stazione con servizi annessi e aree relax di sosta. La posizione geografica del sito, in prossimità della cascata delle Marmore, la renderebbe peraltro una sorta di "porta verso la Valnerina" funzionale per le sopracitate attività.

La destinazione prevista sarà prevalentemente commerciale e sarà dotata di offerta di servizi per turismo ecocompatibile legato alle potenzialità ambientali e culturali della Valnerina.

Si dichiara, inoltre a pg. 50 per le nuove costruzioni che: "Nelle realizzazioni edilizie, accanto alle scelte architettoniche (portici per attività di ristorazione e ricreative, terrazze a ampie vetrate per usufruire della vista del paesaggio circostante) si porrà particolare attenzione alle colorazioni e ai materiali compatibili con le tipicità della zona, comprendendo anche le essenze arboree. Nella zona dove non è consentita l'edificazione sono stati localizzati gli standard, costituiti dai parcheggi pubblici e privati e dal verde, calcolati nel rispetto della vigente RR2/2015 in funzione della superficie di vendita che viene preliminarmente stimata uguale alla superficie massima edificabile (mq.1000).

Da un punto di vista paesaggistico e ambientale, l'intento è quello dichiarato nella documentazione trasmessa e citato sopra, l'intervento non causa rispetto alle previsioni complessive del PRG, incrementi in termini di capacità edificatoria e di consumo del suolo, pertanto nel rispetto di quanto dichiarato e contenuto nella documentazione trasmessa si dovrà aver cura di:

non alterare la morfologia del suolo, contenendo al massimo gli scavi e i rinterri;

per quanto riguarda i parcheggi e percorsi ciclopedonali previsti, va prevista, oltre alla massima copertura di superficie drenante e riduzione delle aree asfaltate, anche l'ombreggiamento delle aree con la vegetazione al fine di mitigare la temperatura, favorire la ventilazione e ridurre l'irraggiamento. Ciò al fine di apportare attraverso il verde, benessere psico-fisico ai fruitori e migliorare la qualità dell'aria fungendo da filtraggio dagli inquinanti atmosferici circostanti;

percorsi ciclopedonali dovranno essere realizzati in modo tale da consentire la permeabilità di transito dalle aree limitrofe;

per quanto riguarda le sistemazioni esterne, si dovranno prevedere fasce di vegetazione arborea e arbustiva di tipo autoctono. La vegetazione dovrà essere collocata non in modo regolare per filari compatti, ma in ordine sparso al fine di conseguire un effetto di naturalità e si

dovrà aver cura di raccorderla con la vegetazione dei lotti limitrofi in modo da preservarne la continuità e da favorire la continuità dei corridoi ecologici.

Conforme alle previsioni urbanistiche del PRG parte operativa e parte strutturale”.

SERVIZIO Urbanistica, Riqualficazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio _ Urbanistica. Parere prot. n. 0084069 del 08/04/2022 con il quale si comunica che, “Vista la nota acquisita con PEC prot. n. 66961 del 21.03.2021, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto;

Premesso che

- Il Piano Attuativo interessa un’area nel comune di Arrone, a confine con il comune di Terni, lungo la Strada provinciale n. 229 Valnerina, sulla destra idraulica del vicino fiume Nera;
- Il PRG Parte Operativa vigente classifica l’area come D* “Zona produttiva con limitazione edificatoria”, come disciplinata dall’art. 15 delle relative NTA;
- L’intervento interessa una delle ultime aree non ancora edificate della zona produttiva esistente e pertanto costituisce il completamento del tessuto urbano della zona;
- Il Piano Attuativo propone tutte le superfici afferenti alla potenzialità edificatoria massima prevista dal PRG per il comparto di mq 4.560 e in particolare:
 - superficie area destinata ad interventi edificatori mq 2.142;
 - sedime massimo ingombro fabbricati mq 958;
 - superficie area libera da fabbricati mq 1184;
 - superficie utile coperta massima mq 1000;

Considerato che

- Il Piano Attuativo, richiama tutte le destinazioni d’uso ammesse per le zone “D” e solo la verifica delle dotazioni territoriali e funzionali minime è effettuata calcolando lo standard necessario per la destinazione d’uso commerciale in quanto richiede il maggior numero di superficie;
- Il Piano propone l’intervento edificatorio nella parte dell’area individuata dal PRG, la restante area è destinata parte al parcheggio (metà del comparto) e parte a zona verde (fascia di rispetto della strada provinciale);
- La parte dell’area non edificata (parcheggio e verde) è indicata come una “piazza verde parzialmente pavimentata (comunque permeabile) che potrà intercettare e ospitare spazi attrezzati per attività cicloturistiche e per il tempo libero”;

Rilevato che:

- Il Piano Attuativo non esplicita in maniera chiara la destinazione dell’edificio che si andrà a realizzare, infatti le superfici relative agli standard urbanistici sono state verificate rispetto alla destinazione commerciale che richiede la maggiore superficie e pertanto “potrà consentire la massima flessibilità in caso di modifica delle destinazioni d’uso”;
- Le indicazioni espresse per la “piazza verde” quale spazio attrezzato per varie attività e per il tempo libero, non trovano un effettivo riscontro negli elaborati progettuali;

Preso visione di tutta la documentazione tecnica riferita al Piano Attuativo del Comune di Arrone, consultabile al link di riferimento accessibile dalla nota di convocazione della conferenza istruttoria.

Per quanto di competenza di questa Sezione si rileva e si rappresenta quanto segue:

- per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, il Piano Attuativo in esame dovrà essere oggetto di approfondimenti per quanto di seguito riportato:
- Dovranno essere date specifiche indicazioni progettuali per le aree libere in considerazione di quanto indicato per la “piazza verde”;
- Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015;
- Dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 55 della L.R. 1/2015.

Si specifica inoltre che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell’art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all’art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante parziale al PRG in oggetto da esprimere prima dell’adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale “Geologico,

programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche”, come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l’espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all’art. 112 comma 4 della stessa legge”.

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Parere prot. n.0087571 del 13/04/2022 con il quale si comunica che, “Con la presente si dichiara che per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio NON SI RILEVANO criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS”.

AFOR - Agenzia Forestale Regionale Umbra. Parere prot. n. 0091702 del 19/04/2022 con il quale si comunica che, “... L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse Naturali “, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, COMUNICA:

di NON rilasciare il PARERE perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto non sono agricoli, né sottoposti al vincolo previsto dall’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art.5 della medesima legge regionale. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore”.

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0093402 del 20/04/2022 con il quale si comunica che, “Con riferimento al procedimento in oggetto, con nota acquisita internamente al Prot. n. 5619 del 21/03/2022, valutata la documentazione presentata, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi”.

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica – venatoria. Parere prot. n.0096308 del 22/04/2022 con il quale si comunica che, “Esaminata la documentazione trasmessa di cui all’oggetto, acquisita agli atti con Pec prot.n. 66961-2022 ai sensi della L.R. 1/2015, si esprime parere favorevole al piano attuativo a condizione che:

le aree di parcheggio previste vengano realizzate utilizzando tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno e vengano messi a dimora individui arborei, appartenenti a specie autoctone coerenti con le fitocenosi presenti e scelti tra le specie elencate nell’allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001, in un numero minimo di un individuo ogni 2 posti macchina;

venga realizzato un filare alberato lungo la viabilità presente sul lato sud (Via strada statale Valnerina SP 209) e lungo il lato ovest dell’area interessata dal piano, utilizzando specie arboree appartenenti all’allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti. In particolare gli individui arborei dovranno essere posti a distanza minima di dieci metri l’uno dall’altro lungo strada”.

AURI – Autorità Umbra Rifiuti e idrico. Parere prot. n. 0091702 del 19/04/2022 con il quale si comunica che, “La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 66961 del 21/03/2022, acquisita al prot. n. 2593 del 21/03/2022, relativa a quanto in oggetto. Il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. come recepito nel Regolamento AURI “Linee guida interventi ad elevato carico urbanistico”, approvato con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10/03/2021, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione. Si evidenzia infine che, l’incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2020-2023, per il Sub Ambito 4 dell’AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato

dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 12 del 30/10/2020 e successiva rimodulazione approvata con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 20 del 21/12/2021.

Ciò premesso si trasmette in allegato l'esito delle verifiche della SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, acquisito al prot. AURI prot. n. 3525 del 20/04/2022, alla cui lettura si rimanda per i dettagli del caso che sinteticamente si riassume:

RETE FOGNARIA

- dalla relazione non si riscontrano interferenze con la fognatura in gestione e l'area servita da fognatura risulta entro i 200 mt.

RETA IDRICA

- sulla scorta degli atti allegati (relazione tecnica) non si evince in questa fase la quantità di risorsa idrica richiesta; non sono presenti elaborati planimetrici che indicano la rete acquedottistica. L'esistente centro commerciale è alimentato da una tubazione PEAD DE 140 mm pertanto, per la futura alimentazione idrica del lotto oggetto di iniziativa privata, si dovrà predisporre un'estensione della rete acquedottistica su proprietà pubblica, sempre in PEAD DE 140 mm completa di una saracinesca di fine condotta".

Rilevato che:

- Il Piano Attuativo interessa un'area nel comune di Arrone, a confine con il comune di Terni, lungo la Strada provinciale n. 229 Valnerina, sulla destra idraulica del vicino fiume Nera;
- il PRG Parte Operativa vigente classifica l'area come D* "Zona produttiva con limitazione edificatoria", come disciplinata dall'art. 15 delle relative NTA;
- l'intervento interessa una delle ultime aree non ancora edificate della zona produttiva esistente e pertanto costituisce il completamento del tessuto urbano della zona;
- il Piano Attuativo propone tutte le superfici afferenti alla potenzialità edificatoria massima prevista dal PRG per il comparto di mq 4.560 e in particolare:
 - superficie area destinata ad interventi edificatori mq 2.142;
 - sedime massimo ingombro fabbricati mq 958;
 - superficie area libera da fabbricati mq 1184;
 - superficie utile coperta massima mq 1000;
- il Piano Attuativo, richiama tutte le destinazioni d'uso ammesse per le zone "D" e solo la verifica delle dotazioni territoriali e funzionali minime è effettuata calcolando lo standard necessario per la destinazione d'uso commerciale in quanto richiede il maggior numero di superficie;
- il Piano propone l'intervento edificatorio nella parte dell'area individuata dal PRG, la restante area è destinata parte al parcheggio (metà del comparto) e parte a zona verde (fascia di rispetto della strada provinciale);
- La parte dell'area non edificata (parcheggio e verde) è indicata come una "piazza verde parzialmente pavimentata (comunque permeabile) che potrà intercettare e ospitare spazi attrezzati per attività cicloturistiche e per il tempo libero";

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che, il previsto intervento possa comportare potenziali criticità, per cui, pur non essendo necessario che la proposta relativa ad un piano attuativo di iniziativa privata del Comune di Arrone, sia sottoposta a VAS, è tuttavia necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e smi, dettare adeguate indicazioni che indirizzino la successiva fase progettuale.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la proposta relativa ad un piano attuativo di iniziativa privata del Comune di Arrone, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii.

2. Nella successiva definizione progettuale dovranno tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

ASPETTI NATURALISTICI, PAESAGGISTICI

- le aree di parcheggio previste vengano realizzate utilizzando tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno e vengano messi a dimora individui arborei, appartenenti a specie autoctone coerenti con le fitocenosi presenti e scelti tra le specie elencate nell'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001, in un numero minimo di un individuo ogni 2 posti macchina;
- venga realizzato un filare alberato lungo la viabilità presente sul lato sud (Via strada statale Valnerina SP 209) e lungo il lato ovest dell'area interessata dal piano, utilizzando specie arboree appartenenti all'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti. In particolare gli individui arborei dovranno essere posti a distanza minima di dieci metri l'uno dall'altro lungo strada.
- non alterare la morfologia del suolo, contenendo al massimo gli scavi e i rinterri;
- per quanto riguarda i parcheggi e percorsi ciclopeditoni previsti, va prevista, oltre alla massima copertura di superficie drenante e riduzione delle aree asfaltate, anche l'ombreggiamento delle aree con la vegetazione al fine di mitigare la temperatura, favorire la ventilazione e ridurre l'irraggiamento. Ciò al fine di apportare attraverso il verde, benessere psico-fisico ai fruitori e migliorare la qualità dell'aria fungendo da filtraggio dagli inquinanti atmosferici circostanti;
- i percorsi ciclopeditoni dovranno essere realizzati in modo tale da consentire la permeabilità di transito dalle aree limitrofe;
- per quanto riguarda le sistemazioni esterne, si dovranno prevedere fasce di vegetazione arborea e arbustiva di tipo autoctono. La vegetazione dovrà essere collocata non in modo regolare per filari compatti, ma in ordine sparso al fine di conseguire un effetto di naturalità e si dovrà aver cura di raccorderla con la vegetazione dei lotti limitrofi in modo da preservarne la continuità e da favorire la continuità dei corridoi ecologici, conforme alle previsioni urbanistiche del PRG parte operativa e parte strutturale".

ASPETTI URBANISTICI

- Dovranno essere date specifiche indicazioni progettuali per le aree libere in considerazione di quanto indicato per la "piazza verde";
 - il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015;
 - dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 55 della L.R. 1/2015.
 - Si specifica inoltre che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante parziale al PRG in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
 - Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.
3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Arrone
 4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
 5. l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 06/05/2022

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 06/05/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/05/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2